

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3104-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

E DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(MARTINA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

E CON IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(MADIA)

Conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali

Presentato il 6 maggio 2015

(Relatore: **SANI**)

NOTA: La XIII Commissione permanente (Agricoltura), l'11 giugno 2015, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3104 e rilevato che:

il decreto-legge si compone di sette articoli, dei quali sei di contenuto sostanziale e uno relativo all'entrata in vigore;

la relazione illustrativa evidenzia che in relazione agli articoli 2 e 3 è stato acquisito il parere dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287 del 1990: ciò è indice di cura nell'istruttoria legislativa;

in due punti il preambolo del decreto, in modo inusuale, non evidenzia il carattere *straordinario* delle circostanze di *necessità e urgenza* che giustificano l'adozione del decreto-legge, come invece richiede l'articolo 15, comma 1, della legge n. 400 del 1988, secondo cui i decreti-legge recano « l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione »; il sesto capoverso, infatti, fa riferimento alla sola « necessità » e il settimo capoverso richiama « la necessità e l'urgenza »;

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il decreto-legge presenta un contenuto omogeneo, intervenendo, come si evince dal paragrafo relativo al contenuto, su taluni settori di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: il passaggio dalle quote di produzione alla libera concorrenza nel settore lattiero-caseario; i requisiti per la costituzione delle organizzazioni interprofessionali; interventi a favore del settore olivicolo-oleario; l'accesso al fondo di solidarietà nazionale a favore delle aziende agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali; soppressione della gestione commissariale *ad acta* relativa alle attività svolte dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD); del complesso delle misure si dà conto sia nel titolo sia nel preambolo del decreto;

sul piano dei rapporti con la normativa vigente:

l'articolo 2, commi 2 e 3, nell'introdurre disposizioni sui rapporti contrattuali nel settore lattiero-caseario, innova in modo permanente le previsioni dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, il quale reca una disciplina generale dei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari; tale intervento modificativo avviene:

al comma 3, correttamente, sotto forma di novelle,

al comma 2, invece, in maniera non testuale: sarebbe opportuno formulare anche le disposizioni del comma 2 sotto forma di novelle legislative al predetto articolo 62;

l'articolo 2, comma 4, nell'estendere le finalità del Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario, modifica la legge n. 190 del 31 dicembre 2014; l'intervento su norme di recente approvazione è una circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

l'articolo 2, comma 10, abroga l'articolo 12 del decreto legislativo n. 173 del 1998, sul riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali, senza intervenire sull'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2005, il quale dispone che le intese di filiera possano « essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 »;

l'articolo 5, comma 2, « anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004 » (che fissa « il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso »), consente alle Regioni di deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi:

a) entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto per gli eventi atmosferici verificatisi « nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto » (comma 1), e

b) nel caso delle infezioni degli organismi nocivi ai vegetali verificatesi successivamente all'entrata in vigore del decreto, « entro sessanta giorni dall'adozione delle misure di contenimento o di eradicazione da parte delle competenti autorità nazionali ed europee »;

in questo modo, da un lato, il decreto retroagisce, riaprendo i termini per avversità atmosferiche verificatesi fin dal 1° gennaio 2014, dall'altro, con riguardo alle infezioni degli organismi nocivi ai vegetali, detta una norma a regime integrando in via non testuale la disciplina dettata dal citato articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004, sulla quale invece si dovrebbe intervenire mediante novelle;

sul piano della correttezza della formulazione:

l'articolo 2, comma 1, reca una previsione di dubbia portata normativa in quanto indica le finalità per le quali si introduce una modificazione al decreto-legge n. 49 del 2003;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, il comma 2, che incide in modo non testuale sull'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, dovrebbe essere riformulato in termini di novella;

con riferimento all'articolo 2, comma 10, che abroga l'articolo 12 del decreto legislativo n. 173 del 1998, si dovrebbe assicurare il coordinamento con l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2005;

all'articolo 5, con riferimento al comma 2 (che — relativamente alle infezioni degli organismi nocivi ai vegetali — incide in modo permanente sull'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004), si dovrebbe effettuare un coordinamento esplicito, anche mediante modificazioni testuali, con la disposizione del 2004;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si dovrebbe valutare l'effettiva portata normativa delle dichiarazioni di finalità di cui all'articolo 2, comma 1.



PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3104 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili prevalentemente alla materia agricoltura, che rientra nell'ambito della competenza residuale delle regioni — ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione — pur essendovi alcuni casi in cui, come evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale, la legislazione in materia agricola può avere attinenza a materie ed interessi rientranti nella competenza esclusiva dello Stato ovvero può interessare la competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, nel caso in cui vengano in rilievo questioni legate alla ricerca scientifica e tecnologica, e alla tutela della salute e dell'alimentazione;

considerato, altresì, che vengono a rilievo altre materie rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali in particolare le materie: « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « ordinamento civile » (articolo 117, secondo comma, lettere g) e l), della Costituzione);

espresso particolare apprezzamento per la previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, introdotta a seguito del parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali,

al comma 2 dell'articolo 3, con riferimento al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3104,

osservato che i commi 2 e 3 dell'articolo 2 sono entrambi diretti a modificare la disciplina dei rapporti contrattuali nel settore lattiero-caseario, di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, che reca una disciplina generale dei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, per quanto solo il comma 3, relativo alle disposizioni sanzionatorie, modifica direttamente il predetto articolo 62;

rilevato che le sanzioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 si riferiscono a violazioni delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, che, come si è detto, non sono formulate come modifiche dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 al contrario delle disposizioni sanzionatorie di cui al comma 3, per cui una volta convertito il decreto-legge, potrebbe risultare particolarmente difficile porre in relazione quanto disposto dalla lettera d del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, che modifica il comma 9 dell'articolo 62 del decreto legge n. del 2012, e quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 2 che manterrebbe come riferimento normativo il decreto-legge in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

la Commissione di merito valuti l'opportunità di trasformare le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 in modifiche testuali all'articolo all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, così come previsto dal comma 3 del medesimo articolo 2.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3104 Governo, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 1, comma 5, l'utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 243, della legge n. 147 del 2013, per la copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione del prelievo dovuto dall'Italia nel 2015 appare coerente con le previsioni di finanza pubblica, posto che lo stanziamento concernente la citata autorizzazione di spesa è già stato considerato nei tendenziali di spesa;

il reintegro delle somme anticipate dal citato Fondo di rotazione avverrà da parte di AGEA a valere sulle risorse derivanti dal versamento delle rate da parte dei produttori ovvero sulle risorse derivanti dall'escussione delle fideiussioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 1;

la compensazione effettuata dalla Commissione europea tramite la decurtazione delle risorse comunitarie dovute all'Italia, di cui al predetto articolo 1, comma 5, avverrà integralmente nell'anno 2015;

il prelievo oggetto di compensazione è stato arrotondato, nella relazione tecnica, alla cifra di 40 milioni di euro, a fronte di un importo di circa 41,9 milioni di euro, posto che quest'ultimo è stato calcolato sul totale dei prelievi non tenendo conto sia della soglia di sbarramento per l'ammissione al beneficio fissata a 5 mila euro, sia della fisiologica mancata adesione di una parte di potenziali aventi diritto che non faranno ricorso alla rateizzazione;

il carattere prudenziale della citata stima contenuta nella relazione tecnica risulta peraltro confermato dai dati relativi agli ultimi due mesi di campagna, quasi definitivi, non disponibili al momento dell'emanazione del presente decreto;

all'articolo 2, l'estensione della possibilità di utilizzo sia degli introiti delle sanzioni sia delle risorse del Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario non è idonea a configurare alcuna accelerazione della spesa rilevante sui saldi di finanza pubblica, posto che il comma 3, lettera *d*), modificando l'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, si limita a destinare al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario i proventi derivanti dalle sanzioni irrogate per violazioni nel medesimo settore la cui riassegnazione è già prevista dal medesimo articolo 62;

le ulteriori funzioni previste dal comma 4 del medesimo articolo 2, quali le attività di ricerca pubblica finalizzate al miglioramento della qualità del latte, saranno esercitate nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso;

al medesimo articolo 2, i compiti di rilevazione ed elaborazione di dati attribuiti all'ISMEA e al Consiglio per la ricerca in agricoltura, nonché la facoltà di segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato delle violazioni della disciplina sulle relazioni commerciali in agricoltura attribuita all'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi agroalimentari potranno, come indicato nel testo del decreto-legge in oggetto e nella relazione tecnica, essere svolti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previsti a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 3, comma 3, non si considerano gli eventuali effetti fiscali derivanti dalla possibilità di richiedere agli operatori economici contributi obbligatori collegati all'applicazione *erga omnes* delle regole adottate dalle organizzazioni interprofessionali, posto che, come di prassi, non vengono stimati gli effetti indiretti derivanti da disposizioni che incidono sulla redditività di singoli operatori economici;

al medesimo articolo 3, l'allineamento temporale tra l'eventuale acquisizione delle risorse derivanti dalle sanzioni pecuniarie e il loro utilizzo per finalità di spesa, quali il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali, è assicurato dalla procedura di riassegnazione delle somme di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 469 del 1999;

l'accesso ai fondi pubblici da parte delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, di cui al comma 3 del predetto articolo 3, è configurato come eventualità e sarà possibile solo nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 4, l'utilizzo delle risorse del Fondo per gli interventi nel settore lattiero caseario, di cui all'articolo 1, comma 214, della legge n. 190 del 2014, ai fini della copertura del Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario non appare suscettibile di compromettere la realizzazione di impegni eventualmente già assunti a valere sulle risorse del primo Fondo, posto che al momento non risulta ancora emanato il relativo decreto di riparto;

all'articolo 5, l'utilizzo per finalità di copertura del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge n. 66 del 2014, appare coerente con le previsioni di finanza pubblica e non pregiudicherà gli interventi previsti a legislazione vigente;

al medesimo articolo 5, l'integrazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2014 è da intendersi

riferita al solo stanziamento del Fondo medesimo iscritto sul capitolo 7411 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo ad interventi di natura compensativa, e non anche allo stanziamento del Fondo stesso iscritto sul capitolo 7439 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinato ad incentivi assicurativi;

all'articolo 6, il rientro del personale della gestione commissariale dell'ex Agensud presso le amministrazioni di provenienza non comporterà una variazione della dotazione organica delle stesse, in quanto si tratta di personale di ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché di personale degli enti vigilati dallo stesso Ministero comandato presso la citata gestione commissariale, il cui posto in organico nelle amministrazioni di provenienza è rimasto indisponibile proprio per effetto del predetto comando;

al medesimo articolo 6, le risultanze del bilancio di chiusura della gestione commissariale dell'Agensud, nonché la definizione delle residue fasi liquidatorie, ivi incluso il contenzioso, non appaiono suscettibili di determinare squilibri finanziari, posto che, con particolare riguardo al contenzioso, le eventuali somme dovute per sorte capitale devono trovare copertura negli stanziamenti dei capitoli cui il contenzioso si riferisce, mentre per le eventuali spese di lite in senso stretto si procederà facendo ricorso agli ordinari strumenti previsti a legislazione vigente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3104, di conversione del decreto-legge n. 51 del 2015, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

rilevato come il provvedimento rechi una serie di misure positive per sostenere alcuni settori agricoli colpiti da particolari condizioni di crisi, nonché per accompagnare la conclusione del regime di produzione contingentato del latte (cosiddette quote latte);

segnalata, in tale contesto, l'esigenza generale di ridurre il più possibile gli oneri gravanti sugli operatori del settore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 1, comma 1, il quale prevede che i debitori del prelievo supplementare sul latte bovino dovuto per la campagna di produzione lattiera nel periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015 possano accedere, a richiesta, alla rateizzazione del prelievo stesso in tre rate annuali senza interessi, stabilendo che la rateizzazione è condizionata alla previa prestazione, da parte del produttore richiedente, di fideiussione bancaria, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la prestazione della fideiussione bancaria sia richiesta solo nei casi in cui il prelievo da rateizzare sia superiore a un determinato ammontare, al fine di alleggerire i relativi oneri per i produttori.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 51 del 2015, recante Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali (atto Camera 3104 Governo);

valutate positivamente le disposizioni introdotte, in particolare le misure in favore delle imprese agricole che hanno subito danni a causa dell'infezione del batterio della *xylella fastidiosa* che ha colpito una parte importante del patrimonio olivicolo, nonché le disposizioni in favore delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del provvedimento;

ritenuto che:

all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le misure ivi previste per le imprese agricole danneggiate da eventi alluvionali andrebbero previste anche per le imprese agricole colpite da altre calamità naturali;

andrebbe garantita una adeguata tutela anche alle imprese olivicole danneggiate negli ultimi anni da altre forme di infezione e da altre fitopatie che hanno colpito gli alberi di olivo, quali la mosca olearia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire misure a tutela delle imprese agricole produttrici di olio rispetto alle infezioni e alle fitopatie verificatesi negli ultimi anni, con riferimento non solo a quelle provocate dalla *xylella fastidiosa*, ma anche a quelle cagionate dalla mosca olearia;

b) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere le misure ivi contemplate anche alle imprese agricole danneggiate da altre calamità naturali diverse dalle alluvioni.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali (atto Camera n. 3104 Governo);

sottolineando che il provvedimento d'urgenza è prioritariamente volto a prevedere un sistema di transizione verso la liberalizzazione del regime delle quote latte che offra adeguate garanzie sia alle imprese agricole sia alla filiera dell'industria agroalimentare,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in riferimento all'articolo 2, comma 2, valuti la Commissione di merito l'impatto sull'autonomia contrattuale dei privati e sulle dinamiche della concorrenza tanto delle disposizioni concernenti la durata minima dei contratti di fornitura, quanto del previsto affida-

mento ad ISMEA del compito dell'elaborazione mensile dei costi medi di produzione del latte crudo nonché, in particolare, la possibilità di un'applicazione di tale impianto normativo alla sola fase di transizione dal sistema quote al nuovo assetto di mercato;

b) in riferimento all'articolo 2, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un temperamento dell'inasprimento delle sanzioni applicabili in caso di violazioni degli obblighi disposti dall'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, al fine di assicurare la rispondenza di detto sistema sanzionatorio a criteri di maggiore equilibrio e proporzionalità.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 3104, di conversione del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

considerate, in particolare, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge, che prevedono la cessazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, della gestione commissariale delle attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e il trasferimento delle relative funzioni ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

rilevato che presso la soppressa Agensud prestano servizio unità di personale di ruolo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e personale comandato da enti vigilati dal medesimo Ministero, che rientreranno presso le amministrazioni di appartenenza, senza variazioni nel trattamento giuridico ed economico loro riconosciuto;

apprezzate le finalità di razionalizzazione dell'articolo 6 del decreto-legge, che intende promuovere il coordinamento della gestione delle grandi reti infrastrutturali di irrigazione di rilevanza nazionale, nell'ambito del quadro disegnato dal nuovo piano irriguo nazionale, assicurando altresì risparmi per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3104, recante « Conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali »;

sottolineato che tra le principali misure recate dal decreto-legge, l'articolo 5, oggetto specifico della valutazione della XII Commissione, nell'autorizzare le aziende agricole non coperte da polizze assicurative agevolate, colpite da eventi alluvionali nel 2014, a richiedere i contributi compensativi di sostegno a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, prevede altresì che le medesime misure compensative di sostegno possano essere concesse anche alle imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014 e 2015;

apprezzate in particolare le disposizioni che incrementano la dotazione del Fondo di solidarietà di 1 milione di euro per il 2015 e di 10 milioni di euro per il 2016 per gli interventi a favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio della *xylella fastidiosa*;

considerato come le imprese colpite attendessero queste misure compensative da tempo, in particolare quelle danneggiate dal diffondersi dell'epidemia cosiddetta disseccamento rapido dell'olivo causato dalla *xylella fastidiosa*;

sottolineato che, sotto il profilo del contrasto all'epidemia da *xylella fastidiosa*, le misure contenute nel presente provvedimento rafforzano il complesso delle azioni già realizzate dal Governo e danno attuazione agli impegni contenuti in numerosi atti di indirizzo approvati dalla Camera;

auspicato che il contrasto alla diffusione del batterio della *xylella* possa realizzarsi attraverso la diffusione delle buone pratiche e delle conoscenze che il potenziamento della ricerca potrà mettere a disposizione dei territori interessati e, al contempo, attraverso una consistente riduzione dell'uso di fitofarmaci che, oltre a costituire grave danno per l'ambiente e la salute delle popolazioni, rischiano di indebolire le difese proprie degli organismi vegetali e la loro capacità di rispondere autonomamente all'aggressione di agenti esterni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3104 Governo, recante conversione in legge del decreto-legge n. 51 del 2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

ricordato che, in materia di quote latte, è aperta nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione 2013/2092, e che il 26 febbraio 2015 la Commissione europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per essere venuta meno agli obblighi imposti dagli articoli 69, 70 80 e 83 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (cosiddetto regolamento unico OCM) e dagli articoli da 15 a 17 del regolamento (CE) n. 594/2004, nonché da precedenti disposizioni di analogo contenuto, non avendo garantito il recupero dei « prelievi » sulle eccedenze rispetto alle quote latte (cosiddetti « prelievi supplementari »);

osservato sul punto che il provvedimento in esame detta misure volte a superare il regime delle quote latte, che non consentono tuttavia di risolvere il contenzioso in atto con la Commissione europea;

richiamati quindi i contenuti dell'articolo 3, volto a favorire la costituzione di organizzazioni interprofessionali, prevedendo al comma 1 che per il loro riconoscimento sia sufficiente che l'organizzazione rappresenti almeno il 20 per cento dell'attività economica del settore;

visto in proposito l'articolo 163 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che prevede che gli Stati membri possano riconoscere le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a condizione, tra l'altro, che queste costituiscano una quota significativa delle attività economiche del comparto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito se la quota del 20 per cento indicata all'articolo 3 comma 1 quale misura minima per il riconoscimento di organizzazioni interprofessionali rappresenti una quota significativa dell'attività del settore lattiero-caseario, così come previsto dall'articolo 163, comma 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, o se sia necessario incrementare tale quota, eventualmente anche in maniera progressiva nel tempo.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo n. 3104 di conversione in legge del decreto-legge n. 51 del 2015, recante: « Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali »;

osservato che le disposizioni da esso recate ancorché incidenti sulla materia dell'« agricoltura », la cui disciplina è riconducibile alla competenza legislativa residuale delle regioni a norma dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, appaiono tuttavia incidere prevalentemente su materie e interessi di carattere unitario e come tali ascrivibili alla competenza esclusiva dello Stato, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettere *a)*, *e)*, *g)*, *l)* e *s)*, della Costituzione, in materia di « rapporti dello Stato con l'Unione europea », « tutela della concorrenza », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato » « ordinamento civile e penale » e « tutela dell'ambiente »;

ritenuto che, in relazione a taluni profili, le disposizioni contenute nel disegno di legge appaiono altresì incidere su ambiti materiali affidati alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni a norma dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali quelli delle « professioni », dalla « tutela della salute » e dell'« alimentazione »;

rilevata, infine, la necessità che, alla luce del principio di leale collaborazione, sia assicurato il pieno coinvolgimento delle regioni nell'attuazione della disciplina contenuta all'articolo 3 che, intervenendo in materia di organizzazioni interprofessionali nel settore agricolo in attuazione degli articoli 158 e seguenti del regolamento UE n. 1308 del 2013, incide altresì su ambiti materiali riservati alle regioni sia in via residuale (agricoltura) sia in via concorrente (professioni),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 3, commi 2 e 8, si preveda che il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali e la revoca dei riconoscimenti già accordati avvengano con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 1:**al comma 1:*

al primo periodo, dopo le parole: « fideiussione bancaria » sono inserite le seguenti: « o assicurativa »;

al secondo periodo, dopo le parole: « fideiussione bancaria » sono inserite le seguenti: « o assicurativa »;

al terzo periodo, dopo le parole: « fideiussione bancaria » sono inserite le seguenti: « o assicurativa »;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Al fine di garantire l'efficiente qualità dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e l'efficace gestione dei relativi servizi in relazione alla cessazione del regime europeo delle quote latte e all'attuazione della nuova politica agricola comune (PAC), alla cessazione della partecipazione del socio privato alla società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'AGEA provvede, in coerenza con la strategia per la crescita digitale e con le linee guida per lo sviluppo del SIAN, alla gestione e allo sviluppo del SIAN direttamente ovvero attraverso affidamento a terzi mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche avvalendosi a tal fine della società CONSIP Spa, attraverso modalità tali da assicurare comunque la piena operatività del sistema al momento della predetta cessazione. La procedura ad evidenza pubblica è svolta attraverso modalità tali da garantire, ove necessario, la salvaguardia dei livelli occupazionali della società medesima esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

*All'articolo 2:**al comma 1, capoverso 4-ter.1:*

alla lettera c), le parole: « ma meno del » sono sostituite dalle seguenti: « e fino al »;

dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

« c-bis) alle aziende che abbiano superato di oltre il 12 per cento e fino al 30 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo;

c-ter) alle aziende che abbiano superato di oltre il 30 per cento e fino al 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo;

c-quater) alle aziende che abbiano superato di oltre il 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo »;

al comma 3:

alla lettera a) è premessa la seguente:

« 0a) al comma 3, quarto periodo, le parole: “due punti percentuali” sono sostituite dalle seguenti: “quattro punti percentuali” ».

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

b-bis) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: “dell’azienda” è inserita la seguente: “cessionaria”».

All’articolo 3:

al comma 1, le parole: « il 20 per cento del relativo settore » *sono sostituite dalle seguenti:* « il 25 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica come definita ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, la medesima condizione si intende verificata se l’organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle richiamate attività economiche pari ad almeno il 51 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, nella circoscrizione economica, e comunque almeno il 15 per cento delle medesime a livello nazionale »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « sentita la » *sono sostituite dalle seguenti:* « previa intesa in sede di » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « a livello nazionale ovvero in ciascuna circoscrizione economica »;

al quinto periodo, le parole: « , nonché degli imprenditori e dei lavoratori del settore agricolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « e dei lavoratori del settore agricolo e agroalimentare »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto di cui all’articolo 157, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e delle relative norme attuative »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « di cui all’articolo 164, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 » *sono soppresse;*

al comma 4, primo periodo, le parole: « su richiesta dall’organizzazione interprofessionale » *sono sostituite dalle seguenti:* « su richiesta dell’organizzazione interprofessionale »;

al comma 6:

al primo periodo, dopo le parole: « gli operatori del settore » *sono inserite le seguenti:* « , del prodotto ovvero del gruppo di prodotti »;

al secondo periodo, le parole: « a euro 50.000 in ragione del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime » *sono sostituite dalle seguenti:* « a euro 50.000, in ragione dell'entità della violazione, ovvero, in caso di violazione di regole relative all'applicazione di contratti-tipo, fino al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime »;

al terzo periodo, le parole: « e all'irrogazione delle sanzioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « e dell'irrogazione delle sanzioni »;

al quinto periodo, le parole: « sono versate all'entrata » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono versati all'entrata »;

al comma 7, secondo periodo, le parole: « il 35 per cento del relativo settore » *sono sostituite dalle seguenti:* « il 40 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la medesima condizione si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle richiamate attività economiche pari ad almeno il 51 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, nella circoscrizione economica, e comunque almeno il 30 per cento delle medesime a livello nazionale ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « il miglioramento della qualità del prodotto » *sono inserite le seguenti:* « anche ai fini della certificazione e della lotta alla contraffazione » *e le parole da:* « a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 » *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* « a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi. Per le finalità di cui al presente comma, il decreto di cui al secondo periodo prevede, in particolare, il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) incrementare la produzione nazionale di olive e di olio extravergine di oliva, senza accrescere la pressione sulle risorse naturali, in modo particolare sulla risorsa idrica, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti e l'introduzione di nuovi sistemi colturali in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica, anche con riferimento all'olivicoltura a valenza paesaggistica, di difesa del territorio e storica;

b) sostenere e promuovere attività di ricerca per accrescere e migliorare l'efficienza dell'olivicoltura italiana;

c) sostenere iniziative di valorizzazione del *made in Italy* e delle classi merceologiche di qualità superiore certificate dell'olio extraver-

gine di oliva italiano, anche attraverso l'attivazione di interventi per la promozione del prodotto sul mercato interno e su quelli internazionali;

d) stimolare il recupero varietale delle *cultivar* nazionali di olive da mensa in nuovi impianti olivicoli integralmente meccanizzabili;

e) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera olivicola, in conformità alla disciplina delle trattative contrattuali nel settore dell'olio di oliva prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 »;

al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto, e, quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ».

All'articolo 5:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: « le imprese agricole » *sono inserite le seguenti:* « , anche se costituite in forma cooperativa, », *dopo le parole:* « danneggiate da eventi alluvionali » *sono inserite le seguenti:* « o da avversità atmosferiche che abbiano raggiunto almeno l'11° grado della scala Beaufort » *e dopo le parole:* « copertura dei rischi » *sono inserite le seguenti:* « , nonché le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, che abbiano subito, nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili, nell'ambito delle risorse già stanziare »;

al secondo periodo, le parole: « nel corso degli anni 2014 e 2015 » *sono sostituite dalle seguenti:* « , con priorità per quelli legati alla diffusione del batterio *xylella fastidiosa*, del *dryocosmus kuriphilus* (cinipide del castagno) e della flavescenza dorata, nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015, dando la precedenza, nel caso del cinipide del castagno, alle imprese agricole che attuano metodi di lotta biologica »;

al comma 3:

dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Per gli altri interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese autorizzate ai sensi del comma 1, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2016. »;

al secondo periodo, le parole: « 10 milioni di euro per l'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 20 milioni di euro per l'anno 2016 »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e successive modificazioni, è incrementata, per gli interventi in conto capitale di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo, di 250.000 euro per l'anno 2015 e di 2 milioni di euro per l'anno 2016. Le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura operanti nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità a partire dall'anno 2012 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per accedere agli interventi di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250.000 euro per l'anno 2015 e a 2 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;

al comma 4, dopo le parole: « si provvede » sono inserite le seguenti: « , fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 3, ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « , in particolare nelle regioni del sud Italia colpite da eventi alluvionali » sono sostituite dalle seguenti: « nelle regioni del Mezzogiorno » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede altresì ad accertare le risorse finanziarie assegnate alla predetta gestione nonché i relativi impegni e gli eventuali residui. Le relazioni di cui al citato articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995 sono trasmesse anche alle Camere. »;

al comma 2, dopo le parole: « riassegnazione delle risorse umane » sono inserite le seguenti: « , ivi compresi i soggetti con contratti di collaborazione, sino alla scadenza dei relativi contratti,

previa verifica della loro funzionalità alle attività da svolgere e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato» e dopo le parole: « predetta gestione commissariale » sono inserite le seguenti: « , ferma restando la destinazione dei finanziamenti per gli interventi previsti nelle regioni del Mezzogiorno »;

al comma 3, dopo le parole: « le competenze » sono inserite le seguenti: « e le funzioni »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. All'articolo 1, comma 298, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: "fino al 30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015" ».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — (Norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole). — 1. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati.

2. Alle commissioni uniche nazionali partecipano, secondo oggettivi criteri di rappresentatività, i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione.

3. Le commissioni uniche nazionali determinano quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente.

4. Le commissioni uniche nazionali hanno sede presso una o più borse merci, istituite ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, individuate secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica della specifica filiera, ed operano con il supporto della società di gestione Borsa merci telematica italiana, di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni.

5. In caso di istituzione delle commissioni uniche nazionali di cui al comma 1, le borse merci ed eventuali commissioni prezzi e sale contrattazioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sospendono l'autonoma rilevazione per le categorie merceologiche per cui le commissioni uniche nazionali sono state istituite e pubblicano i prezzi rilevati dalle commissioni uniche nazionali stesse.

6. Le autonome rilevazioni cui al comma 5 possono riprendere la rilevazione e la pubblicazione dei relativi prezzi solo in caso di revoca delle commissioni uniche nazionali da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

7. La partecipazione alle commissioni uniche nazionali di cui al presente articolo non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

DECRETO-LEGGE 5 MAGGIO 2015, N. 51

Decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2015.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare la grave crisi che ha colpito il settore del latte, rilanciare la filiera lattiero-casearia, sviluppare un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva del settore olivicolo e sostenere concretamente le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle piogge alluvionali nel corso degli anni 2014 e 2015 e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di intervenire in favore delle imprese colpite dalla grave crisi del settore lattiero-caseario, anche dando tempestiva attuazione alla possibilità di rateizzare il versamento dei prelievi sulle eccedenze di latte relativi alla campagna 2014/2015 introdotta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione del 26 marzo 2015;

Considerata altresì la straordinaria necessità e urgenza di riordinare le relazioni commerciali nel settore lattiero caseario e di dare pronta attuazione alle nuove misure relative alla politica agricola comune (PAC), conseguente al superamento del regime europeo delle quote latte, nonché di rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo primario, con particolare riferimento al medesimo settore, caratterizzato da una notevole frammentazione;

Considerata inoltre la straordinaria necessità e urgenza di intervenire, anche con la definizione di progetti sperimentali, per sostenere le imprese del settore olivicolo nella complessa opera di ammodernamento, di rafforzamento e di recupero del potenziale produttivo di un settore altamente strategico per la nostra alimentazione;

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

(segue: testo del decreto-legge)

Considerata poi la necessità di sostenere concretamente le numerose imprese agricole che hanno registrato danni ingenti alle produzioni, alle strutture aziendali ed alle scorte a causa di eventi alluvionali nel corso degli anni 2014 e 2015, nonché delle imprese agricole i cui oliveti sono stati danneggiati da infezioni della fitopatìa *Xylella fastidiosa*;

Considerata infine la necessità e l'urgenza di procedere ad una razionalizzazione delle strutture interne del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di garantire la realizzazione delle strutture irrigue, in particolare nelle regioni del sud Italia colpite da eventi alluvionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Rateizzazione del pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino non ancora versato).

1. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione del 26 marzo 2015, su richiesta dei produttori, presentata per il tramite degli acquirenti interessati e, per le vendite dirette, su richiesta dei produttori interessati, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015, può essere effettuato in tre rate annuali senza interessi, nel rispetto dei limiti stabiliti all'articolo 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, previa prestazione da parte del produttore richiedente di fideiussione bancaria, esigibile a prima e semplice richiesta, a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 1.

(Rateizzazione del pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino non ancora versato).

1. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione del 26 marzo 2015, su richiesta dei produttori, presentata per il tramite degli acquirenti interessati e, per le vendite dirette, su richiesta dei produttori interessati, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015, può essere effettuato in tre rate annuali senza interessi, nel rispetto dei limiti stabiliti all'articolo 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, previa prestazione da parte del produttore richiedente di fideiussione bancaria **o assicurativa**, esigibile a prima e semplice richiesta, a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a copertura delle rate relative agli anni 2016

(segue: testo del decreto-legge)

AGEA restituisce ai soggetti che abbiano già versato l'importo dovuto una somma corrispondente ai due terzi del medesimo, previa prestazione da parte dei produttori richiedenti di fideiussione bancaria a favore dell'AGEA, esigibile a prima e semplice richiesta a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, AGEA escute, entro il 30 settembre 2015, la fideiussione prestata dall'acquirente per un importo pari ad un terzo del prelievo dovuto, autorizzando l'estinzione della medesima per l'importo residuo, previa prestazione da parte dei produttori richiedenti la rateizzazione di fideiussione bancaria ai sensi del secondo periodo del presente comma.

2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, a pena di esclusione, all'AGEA entro il 31 agosto 2015. Possono essere oggetto di rateizzazione solo importi superiori a 5.000 euro.

3. Le tre rate, di pari importo, sono rispettivamente versate entro il 30 settembre 2015, entro il 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017. L'importo della prima rata per le consegne è trattenuto dall'Agea direttamente sulle somme versate ovvero sulle somme garantite dai primi acquirenti ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Nel caso di prelievi non versati e non garantiti da fideiussioni, la prima rata è versata contestualmente alla domanda di adesione alla rateizzazione e alla prestazione della fideiussione ai sensi del comma 1.

4. In caso di mancato, parziale o ritardato versamento di una rata di cui al comma 1, il produttore decade dal beneficio della rateizzazione e AGEA escute la fideiussione di cui al comma 1 per la parte di prelievo non versata.

5. Alle compensazioni finanziarie effettuate, per effetto della rateizzazione di cui al presente articolo, dalla Commissione europea sui rimborsi FEAGA dovuti all'Italia, si fa fronte mediante anticipazioni a favore dell'Agea, a carico del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nel limite complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

6. Il Fondo di rotazione di cui al comma 5 viene reintegrato da AGEA delle anticipazioni effettuate, a valere sulle risorse derivanti dal versamento delle rate da parte dei produttori, ai sensi del comma 3, ovvero sulle risorse derivanti dall'escussione delle fideiussioni di cui al comma 1.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

e 2017. AGEA restituisce ai soggetti che abbiano già versato l'importo dovuto una somma corrispondente ai due terzi del medesimo, previa prestazione da parte dei produttori richiedenti di fideiussione bancaria **o assicurativa** a favore dell'AGEA, esigibile a prima e semplice richiesta a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, AGEA escute, entro il 30 settembre 2015, la fideiussione prestata dall'acquirente per un importo pari ad un terzo del prelievo dovuto, autorizzando l'estinzione della medesima per l'importo residuo, previa prestazione da parte dei produttori richiedenti la rateizzazione di fideiussione bancaria **o assicurativa** ai sensi del secondo periodo del presente comma.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

6-bis. Al fine di garantire l'efficiente qualità dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e l'efficace gestione dei relativi servizi in relazione alla cessazione del regime europeo delle quote latte e all'attuazione della nuova politica agricola comune (PAC), alla cessazione della partecipazione del socio privato alla società di cui all'articolo 14, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'AGEA provvede, in coerenza con la strategia per la crescita digitale e con le linee guida per lo sviluppo del SIAN, alla gestione e allo sviluppo del SIAN direttamente ovvero attraverso affidamento a terzi mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche avvalendosi a tal fine della società CONSIP Spa, attraverso modalità tali da assicurare comunque la piena operatività del sistema al momento della predetta cessazione. La procedura ad evidenza pubblica è svolta attraverso modalità tali da garantire, ove necessario, la salvaguardia dei livelli occupazionali della società medesima esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 2.

(Disposizioni urgenti per il superamento del regime delle quote latte e per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari).

1. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore lattiero-caseario e di garantire un ordinato e sostenibile superamento del regime delle quote latte, all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente:

«*4-ter.1.* Per l'ultimo periodo di applicazione del regime di contingentamento della produzione di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, compreso tra il 1° aprile 2014 e il 31 marzo 2015, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo per la campagna 2014-2015, secondo i seguenti criteri di priorità:

a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui al medesimo articolo 10, comma 18;

b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale;

c) alle aziende che abbiano superato di oltre il 6 per cento ma meno del 12 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 2.

(Disposizioni urgenti per il superamento del regime delle quote latte e per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari).

1. *Identico:*

« 4-ter.1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) alle aziende che abbiano superato di oltre il 6 per cento e **fino al 12 per cento** il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo;

c-bis) alle aziende che abbiano superato di oltre il 12 per cento e fino al 30 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo;

c-ter) alle aziende che abbiano superato di oltre il 30 per cento e fino al 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo;

c-quater) alle aziende che abbiano superato di oltre il 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo. ».

(segue: testo del decreto-legge)

2. I contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di latte crudo di cui all'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere una durata non inferiore a dodici mesi, salvo rinuncia espressa formulata per iscritto da parte dell'agricoltore cedente. Ai contratti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 148 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 e delle relative disposizioni attuative per i contratti di cui al presente comma, i costi medi di produzione del latte crudo sono elaborati mensilmente, tenuto anche conto della collocazione geografica dell'allevamento e della destinazione finale del latte crudo, dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), anche avvalendosi dei dati resi disponibili dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. All'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « da euro 516,00 a euro 20.000,00 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.000,00 a euro 40.000,00 »;

b) al comma 6, le parole: « da euro 516,00 a euro 3.000,00 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 2.000,00 a euro 50.000,00. »;

c) al comma 8 terzo periodo, le parole: « su segnalazione di qualunque soggetto interessato » sono sostituite dalle seguenti: « su segnalazione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o di qualunque soggetto interessato »;

d) al comma 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero, in caso di violazioni relative a relazioni commerciali nel settore lattiero caseario, al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

2. *Identico.*

3. *Identico:*

0a) al comma 3, quarto periodo, le parole: « due punti percentuali » sono sostituite dalle seguenti: « quattro punti percentuali »;

a) *identica;*

b) *identica;*

b-bis) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: « dell'azienda » è inserita la seguente: « cessionaria »;

c) *identica;*

d) *identica.*

(segue: testo del decreto-legge)

4. All'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con il medesimo decreto di cui al presente comma, a valere sulle disponibilità del Fondo, può essere previsto anche il finanziamento di attività di ricerca pubblica finalizzata al miglioramento della qualità del latte e dei prodotti lattiero caseari, nonché di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale per il consumo e la valorizzazione del latte fresco e dei prodotti lattiero caseari, nel rispetto della normativa europea. ».

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 3.

(Disposizioni urgenti per favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario e per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in materia di organizzazioni interprofessionali nel settore agricolo).

1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario, anche in relazione al superamento del regime europeo delle quote latte, per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali relative a tale settore, la condizione di cui all'articolo 163, paragrafo 1, lettera *c*), del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 3, lettera *a*), del medesimo regolamento, pari ad almeno il 20 per cento del relativo settore.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 3.

(Disposizioni urgenti per favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario e per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in materia di organizzazioni interprofessionali nel settore agricolo).

1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario, anche in relazione al superamento del regime europeo delle quote latte, per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali relative a tale settore, la condizione di cui all'articolo 163, paragrafo 1, lettera *c*), del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 3, lettera *a*), del medesimo regolamento, pari ad almeno il **25** per cento del relativo settore, **ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica come definita ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, la medesima condizione si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle richiamate attività economiche pari ad almeno il 51 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, nella circoscrizione economica, e comunque almeno il 15 per cento delle medesime a livello nazionale.**

(segue: testo del decreto-legge)

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere riconosciuta, su richiesta, ai sensi della vigente normativa europea, una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore di cui al comma 1 ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali relative al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. Per organizzazione interprofessionale si intende un'associazione in possesso dei requisiti previsti dalla normativa europea. Restano validi i provvedimenti di riconoscimento di organizzazioni interprofessionali emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della normativa europea, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le organizzazioni interprofessionali possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori, nonché **degli imprenditori e** dei lavoratori del settore agricolo, per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di regole di cui al comma 4.

3. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del comma 2, anche articolate in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche **di cui all'articolo 164, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013**, possono richiedere, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, contributi obbligatori sull'applicazione delle regole estese ai sensi del comma 4, agli operatori economici cui la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorché non siano membri dell'organizzazione interprofessionale, nei limiti di cui all'articolo 165 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013. I contributi di cui al presente comma, ancorché obbligatori, sono disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del comma 2 possono accedere a fondi pubblici per la realizzazione delle medesime finalità di cui al primo periodo.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, **previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, può essere riconosciuta, su richiesta, ai sensi della vigente normativa europea, una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore di cui al comma 1 ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore **a livello nazionale ovvero in ciascuna circoscrizione economica**. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali relative al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. Per organizzazione interprofessionale si intende un'associazione in possesso dei requisiti previsti dalla normativa europea. Restano validi i provvedimenti di riconoscimento di organizzazioni interprofessionali emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della normativa europea, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le organizzazioni interprofessionali possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo **e agroalimentare**, per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di regole di cui al comma 4.

2-bis. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e delle relative norme attuative.

3. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del comma 2, anche articolate in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche, possono richiedere, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, contributi obbligatori sull'applicazione delle regole estese ai sensi del comma 4, agli operatori economici cui la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorché non siano membri dell'organizzazione interprofessionale, nei limiti di cui all'articolo 165 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013. I contributi di cui al presente comma, ancorché obbligatori, sono disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del comma 2 possono accedere a fondi pubblici per la realizzazione delle medesime finalità di cui al primo periodo.

(segue: testo del decreto-legge)

4. L'estensione delle regole di cui all'articolo 164 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta dall'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione disponga maggioranze più elevate. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decide sulla richiesta di estensione delle regole entro due mesi dalla presentazione della domanda, ovvero entro tre mesi nel caso di cui al comma 5, ultimo periodo. In mancanza di una decisione espressa la domanda si intende rigettata.

5. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 4, i requisiti di rappresentatività economica richiesti dalla normativa europea devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicazione. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, non riscontra l'opposizione di organizzazioni che dimostrano di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al primo periodo del presente comma, comunicata al medesimo Ministero.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

4. L'estensione delle regole di cui all'articolo 164 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta **dell'**organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione disponga maggioranze più elevate. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decide sulla richiesta di estensione delle regole entro due mesi dalla presentazione della domanda, ovvero entro tre mesi nel caso di cui al comma 5, ultimo periodo. In mancanza di una decisione espressa la domanda si intende rigettata.

5. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

6. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 4, esse si applicano a tutti gli operatori del settore oggetto delle medesime, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, l'operatore economico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000 in ragione del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle organizzazioni interprofessionali relative ai prodotti, gruppi di prodotti e settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 2, la condizione di cui all'articolo 158, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento pari ad almeno il 35 per cento del relativo settore.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

6. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 4, esse si applicano a tutti gli operatori del settore, **del prodotto ovvero del gruppo di prodotti** oggetto delle medesime, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, l'operatore economico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000, in ragione **dell'entità della violazione, ovvero, in caso di violazione di regole relative all'applicazione di contratti-tipo, fino al 10 per cento** del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e **dell'irrogazione** delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono **versati** all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle organizzazioni interprofessionali relative ai prodotti, gruppi di prodotti e settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 2, la condizione di cui all'articolo 158, paragrafo 1, lettera *c*), del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera *a*), del medesimo regolamento pari ad almeno il **40 per cento** del relativo settore, **ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la medesima condizione si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle richiamate attività economiche pari ad almeno il 51 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, nella circoscrizione economica, e comunque almeno il 30 per cento delle medesime a livello nazionale.**

(segue: testo del decreto-legge)

8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è l'autorità nazionale competente allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 158, paragrafo 5, e 163, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013. Nel caso in cui, successivamente al riconoscimento di un'organizzazione interprofessionale ai sensi del presente articolo, sia presentata domanda di riconoscimento da parte di altra organizzazione, relativa al medesimo settore, prodotto o gruppo di prodotti, che dimostri di essere maggiormente rappresentativa, si procede alla revoca del riconoscimento già concesso e al riconoscimento dell'organizzazione più rappresentativa, con le modalità di cui al comma 2, primo periodo. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge i compiti di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei termini di cui all'articolo 232, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

10. L'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è abrogato.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 4.

(Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario).

1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, alla luce delle particolari criticità produttive del settore e in relazione alle crescenti necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività delle aziende olivicole, nonché per perseguire il miglioramento della qualità del prodotto, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 4.

(Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario).

1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, alla luce delle particolari criticità produttive del settore e in relazione alle crescenti necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività delle aziende olivicole, nonché per perseguire il miglioramento della qualità del prodotto **anche ai fini della certificazione e della lotta alla contraffazione**, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a **14** milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato **previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi. **Per le finalità di cui al presente comma, il decreto di cui al secondo periodo prevede, in particolare, il conseguimento dei seguenti obiettivi:**

a) incrementare la produzione nazionale di olive e di olio extravergine di oliva, senza accrescere la pressione sulle risorse naturali, in modo particolare sulla risorsa idrica, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti e l'introduzione di nuovi sistemi colturali in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica, anche con riferimento all'olivicoltura a valenza paesaggistica, di difesa del territorio e storica;

b) sostenere e promuovere attività di ricerca per accrescere e migliorare l'efficienza dell'olivicoltura italiana;

c) sostenere iniziative di valorizzazione del *made in Italy* e delle classi merceologiche di qualità superiore certificate dell'olio extravergine di oliva italiano, anche attraverso l'attivazione di interventi per la promozione del prodotto sul mercato interno e su quelli internazionali;

d) stimolare il recupero varietale delle *cultivar* nazionali di olive da mensa in nuovi impianti olivicoli integralmente meccanizzabili;

e) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera olivicola, in conformità alla disciplina delle trattative contrattuali nel settore dell'olio di oliva prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

(segue: testo del decreto-legge)

2. Il contributo dello Stato alle azioni di cui al comma 1 soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

2. *Identico.*

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a **14 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede, **quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017**, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, **come modificato dall'articolo 2 del presente decreto, e, quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.** Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 5.

(Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali).

1. Nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese agricole danneggiate da eventi alluvionali che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Nelle more dell'avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo rurale e delle misure di ripristino del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo rurale relativi al periodo di programmazione 2014-2020, le medesime misure compensative di sostegno, nei termini previsti dal decreto legislativo n. 102 del 2004 e dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, possono essere concesse anche alle imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014 e 2015.

2. Le Regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ovvero, nel caso delle infezioni degli organismi nocivi ai vegetali verificatesi successivamente, entro sessanta giorni dall'adozione delle misure di contenimento o di eradicazione da parte delle competenti autorità nazionali ed europee.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 5.

(Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali).

1. Nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese agricole, **anche se costituite in forma cooperativa**, danneggiate da eventi alluvionali **o da avversità atmosferiche** che **abbiano raggiunto** almeno l'11° grado della scala Beaufort che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, **nonché le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, che abbiano subito, nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili, nell'ambito delle risorse già stanziato**, possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Nelle more dell'avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo rurale e delle misure di ripristino del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo rurale relativi al periodo di programmazione 2014-2020, le medesime misure compensative di sostegno, nei termini previsti dal decreto legislativo n. 102 del 2004 e dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, possono essere concesse anche alle imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali, **con priorità per quelli legati alla diffusione del batterio *xylella fastidiosa*, del *dryocosmus kuriphilus* (cinipide del castagno) e della flavescenza dorata, nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015, dando la precedenza, nel caso del cinipide del castagno, alle imprese agricole che attuano metodi di lotta biologica.**

2. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

3. Per gli interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio *xylella fastidiosa*, autorizzati ai sensi del comma 1, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

3. Per gli interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio *xylella fastidiosa*, autorizzati ai sensi del comma 1, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. **Per gli altri interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese autorizzati ai sensi del comma 1, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2016.** Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a **20** milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(segue: testo del decreto-legge)

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

3-bis. La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e successive modificazioni, è incrementata, per gli interventi in conto capitale di cui al comma 2, lettera *c*), del medesimo articolo, di 250.000 euro per l'anno 2015 e di 2 milioni di euro per l'anno 2016. Le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura operanti nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità a partire dall'anno 2012 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per accedere agli interventi di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250.000 euro per l'anno 2015 e a 2 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede, fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 3, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 6.

(Razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).

1. Al fine di razionalizzare e garantire la realizzazione delle strutture irrigue, in particolare nelle regioni del sud Italia colpite da eventi alluvionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la gestione commissariale di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 si provvede, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che dispone anche in ordine alla riassegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione alla predetta gestione commissariale, ivi incluso quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del citato decreto-legge n. 32 del 1995, necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonché in ordine agli ulteriori adempimenti riguardanti l'adozione del bilancio di chiusura della gestione e la definizione delle residue fasi liquidatorie, compresa la definizione del contenzioso della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

3. Dall'entrata in vigore del presente decreto, le competenze attribuite da norme di legge al commissario *ad acta* di cui di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, si intendono riferite agli uffici del Ministero di cui al comma 1.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 6.

(Razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).

1. Al fine di razionalizzare e garantire la realizzazione delle strutture irrigue, **nelle regioni del Mezzogiorno**, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la gestione commissariale di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. **Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede altresì ad accertare le risorse finanziarie assegnate alla predetta gestione nonché i relativi impegni e gli eventuali residui. Le relazioni di cui al citato articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995 sono trasmesse anche alle Camere.**

2. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 si provvede, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che dispone anche in ordine alla riassegnazione delle risorse umane, **ivi compresi i soggetti con contratti di collaborazione, sino alla scadenza dei relativi contratti, previa verifica della loro funzionalità alle attività da svolgere e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato**, strumentali e finanziarie in dotazione alla predetta gestione commissariale, **ferma restando la destinazione dei finanziamenti per gli interventi previsti nelle regioni del Mezzogiorno**, ivi incluso quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del citato decreto-legge n. 32 del 1995, necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonché in ordine agli ulteriori adempimenti riguardanti l'adozione del bilancio di chiusura della gestione e la definizione delle residue fasi liquidatorie, compresa la definizione del contenzioso della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

3. Dall'entrata in vigore del presente decreto, le competenze **e le funzioni** attribuite da norme di legge al commissario *ad acta* di cui di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, si intendono riferite agli uffici del Ministero di cui al comma 1.

3-bis. All'articolo 1, comma 298, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: « fino al 30 giugno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2015 ».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 6-bis.

(Norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole).

1. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati.

2. Alle commissioni uniche nazionali partecipano, secondo oggettivi criteri di rappresentatività, i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione.

3. Le commissioni uniche nazionali determinano quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente.

4. Le commissioni uniche nazionali hanno sede presso una o più borse merci, istituite ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, individuate secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica della specifica filiera, ed operano con il supporto della società di gestione Borsa merci telematica italiana, di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni.

5. In caso di istituzione delle commissioni uniche nazionali di cui al comma 1, le borse merci ed eventuali commissioni prezzi e sale contrattazioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sospendono l'autonoma rilevazione per le categorie merceologiche per cui le commissioni uniche nazionali sono state istituite e pubblicano i prezzi rilevati dalle commissioni uniche nazionali stesse.

6. Le autonome rilevazioni di cui al comma 5 possono riprendere la rilevazione e la pubblicazione dei relativi prezzi solo in caso di revoca delle commissioni uniche nazionali da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

7. La partecipazione alle commissioni uniche nazionali di cui al presente articolo non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 7.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 2015.

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri.*

MARTINA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dalla Commissione)*

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 4,20



17PDL0031760